

CONVENZIONE

TRA

La Scuola *Quadriennale di Formazione in Psicoterapia Integrata*, con sede legale e didattica in via Pio XII, 129 Casoria (NA) e sede periferica didattica alla via Padre Ugolino Frasca, snc, Chieti (CH)

gestita dalla SIPI - Società Italiana di Psicoterapia Integrata - Associazione scientifico-culturale senza scopo di lucro costituita in Napoli in data 22 marzo 1984 ed ivi registrata il 30/03/1984 n. 2522 con sede legale in via Pio XII, 129 Casoria (NA) C.F.: n: 04420770630 - P. IVA n: 03667231215, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante dott. *Giovanni Ariano*, nato a Marzano di Nola (AV) il 03/09/1946 ed ivi residente in via Fonseca n°2

E

La struttura

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA FEDERICO II
VIA PANSINI N. 5, NAPOLI

PREMESSO CHE

- a) La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata della SIPI, svolge corsi quadriennali di formazione in Psicoterapia Integrata riservati a medici e psicologi e finalizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, così come previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- b) la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata della SIPI è stata riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 20/03/98;
- c) il programma di formazione dei corsi di cui al precedente punto a), in applicazione dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n.56 e secondo quanto definito dall'art. 8 del Decreto Ministeriale n° 509/98, prevede un "Tirocinio pratico clinico" finalizzato alla formazione in psicoterapia, da svolgersi in strutture pubbliche e/o private accreditate e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, per almeno 150 ore annue per quattro anni, per un totale complessivo di almeno 600 ore

LE PARTI CONVEGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

La struttura ... *U.O.C. DI PSICOLOGIA CLINICA*, si impegna ad assicurare, all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale n° 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Art. 2

Nella struttura U.O.C. DI PSICOLOGIA CLINICA, si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della SIPI, i quali saranno accolti nel numero di 1 (uno).. e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della SIPI. Il numero complessivo di ore per ogni tirocinante è definito in 150 ore annue.

Art. 3

Gli allievi interessati a svolgere il Tirocinio presso la struttura U.O.C. DI PSICOLOGIA CLINICA regolarmente iscritti al Corso quadriennale di formazione in Psicoterapia Integrata svolto dalla *Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata* della SIPI, faranno formale richiesta al Rappresentante Legale/~~Direttore Sanitario~~ della struttura PROF. GIOVANNI PERSICO citando la presente convenzione.

Art. 4

Gli allievi di cui al precedente articolo che vengono in contatto con gli utenti e con i casi clinici durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto possono apprendere, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto nel rapporto diretto con gli utenti e gli operatori della struttura.

Art. 5

La struttura designa uno o più responsabili del tirocinio, che definiscono le modalità del tirocinio, gli orari, i turni a seconda delle esigenze della struttura stessa.

Art. 6

Restano a carico dei tirocinanti gli oneri assicurativi ed eventuali oneri necessari allo svolgimento dello stesso.

Art. 7


La presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corresponsività tra la struttura A.O.U. FEDERICO II..... e la *Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata* della SIPI.

Art. 8 HA VALIDITA' DALLA DATA DELLA STIPULA, PER LA DURATA DI DUE ANNI, CON RINNOVO TRAMITE FORMALE RICHIESTA.
La presente convenzione è tacitamente rinnovata anno per anno salvo disdetta di una delle parti almeno 90 giorni prima della scadenza, stabilita per il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e la suddetta struttura.

Casoria, li _____


Prof. Giovanni Ariano
Direttore della Scuola Quadriennale
di Formazione In Psicoterapia Integrata
e Presidente e Legale Rappresentante della SIPI



Dott
Direttore Sanitario del

21.01.2016
IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni PERSICO
Legale Rappresentante del

